

Il Consiglio di stato bocchia l'ordinanza del Miur

Ok ai tirocini in università per il test agrotecnici

DI MICHELE DAMIANI

Per svolgere l'esame di abilitazione alla professione di agrotecnico saranno validi i tirocini svolti in convenzione con le università. Inoltre, non dovrà essere presentata una doppia domanda di ammissione e sarà possibile terminare il tirocinio professionale il giorno precedente l'inizio delle prove di esame, invece che il 30 settembre. Le disposizioni in merito provengono da un'ordinanza del Consiglio di stato (4253/2017) emanata il 2 ottobre, con la quale viene modificata l'ordinanza emessa lo scorso 28 aprile dal Ministero dell'università e della ricerca in merito alla prova di esame per l'abilitazione alla professione di agrotecnico. Il Consiglio di stato ha accolto il ricorso del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Il Collegio aveva già presentato istanza cautelare al Tar che l'aveva accolta solo in parte. «Quando oramai mancano pochi giorni agli esami abilitanti alla professione (in programma il 26 ottobre) arriva l'atteso provvedimento cautelare del Consiglio di stato che modifica l'ordinanza del Miur con la quale erano state irragionevolmente modificate le regole di esame, peggiorandole. Come avesse potuto la ministra Valeria Fedeli firmare un'ordinanza così piena di procedure vessatorie rimane tuttora inspiegabile», si legge nella nota emanata ieri dal Collegio nazionale, che passa poi in rassegna i motivi che hanno portato gli agrotecnici a essere così invisi alle modifiche proposte dal Miur lo scorso aprile.

Per prima cosa, l'ordinanza del ministero non riconosceva validi i tirocini svolti in convenzione con le università ai sensi del dpr n. 328/2001. Palazzo Spada ha cassato la norma in quanto il dpr è ancora in vigore; perciò, chi ha svolto un tirocinio in convenzione con un'università,

potrà partecipare all'esame del 26/10. Un altro argomento di discussione riguarda la data entro la quale il candidato doveva aver terminato il tirocinio professionale. In tutte le precedenti sessioni, dicono gli agrotecnici, questo termine era fissato «al giorno precedente l'inizio delle prove», mentre quest'anno il Miur lo aveva anticipato al 30 settembre. I candidati che avevano programmato di concludere il tirocinio secondo la tempistica consueta rischiavano di non poter partecipare all'esame; rischio scongiurato dall'intervento del Consiglio di stato che ha cancellato la disposizione, ripristinando quella precedente. L'ordinanza è poi intervenuta per annullare due disposizioni legate alle procedure di accesso alla prova: la prima imponeva ai candidati di presentare una seconda domanda di ammissione a conferma della partecipazione (questo il punto su cui il Tar ha accolto la domanda del Consiglio); la seconda prende a riferimento il pagamento dovuto per partecipare all'esame, disposizione annullata perché il Miur non aveva indicato i numeri di conto corrente su cui effettuare i versamenti. Non essendo stati indicati, per Palazzo Spada «i candidati potranno pagare le somme anche in un secondo tempo mentre le domande, anche se prive di pagamento, restano valide». Se l'ordinanza ha risolto alcuni problemi operativi, restano i disagi dei candidati e i costi maggiori sostenuti per rispettare il precetto del Miur. Secondo Roberto Orlandi, presidente del Collegio nazionale, in merito a questi costi «pagheranno tutto e per davvero i funzionari ministeriali che hanno voluto fare questo papocchio, nonostante il nostro avviso contrario più volte espresso. Nei prossimi giorni sarà inviata una segnalazione alla procura della Corte dei conti per il danno erariale provocato da un comportamento così poco responsabile».

PROFESSIONI

Italia Oggi

Mercoledì 4 Ottobre 2017